TRIBUNALE DI LUCCA; sentenza 23 settembre 1997; Pres. ORSUCCI, Est. TERRUSI; Casani (AVV. BIAGIOTTI) c. Mattei (AVV. CATTANI).

Successione ereditaria — Testamento — Legge americana — «Probate» — Mancanza — Vizio di forma — Esclusione (Disp. sulla legge in generale, art. 26; cod. civ., art. 606).

Successione ereditaria — Testamento — «Trust» testamentario — Sostituzione fedecommissaria — Diritti dei legittimari — Lesione — Nullità — Esclusione (Disp. sulla legge in generale, art. 23; cod. civ., art. 692; l. 16 ottobre 1989 n. 364, ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985; l. 31 maggio 1995 n. 218, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art. 72).

In tema di testamento redatto secondo la lex loci *statunitense, anche qualora non soccorra la presunzione semplice di validità discendente dal* probate, *è sempre possibile far derivare da elementi fattuali oggettivamente sintomatici (nella specie, scheda testamentaria sottoscritta dal testatore in presenza di due testimoni ed un notaio, conferma del convenuto nell'am-*

ministrazione fiduciaria dei beni ereditari da parte della Corte distrettuale di Jefferson, Kentucky) la prova che il testamento sia immune da vizi, secondo la legge del luogo nel quale l'atto è compiuto. (1)

La disposizione con cui il testatore dichiara di «lasciare in eredità» al fiduciario, in proprietà assoluta, ogni suo avere, ma a beneficio della figlia, va interpretata non come una sostituzione fedecommissaria, ma come disposizione istitutiva di trust; *la lesione delle aspettative del legittimario non determina la nullità del* trust, *ma la possibilità di applicare le disposizioni di diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari.* (2)

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 30 marzo 1993 a norma della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, Pierluigi Babboni, nella qualità di procuratore generale di Angela Isabella Casani Lucchesi, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Luis Dominic Mattei.

Assumeva che la Casani Lucchesi era l'unica figlia di Riccardo Casani, nato a Coreglia Antelminelli il 30 dicembre 1893 e ivi deceduto, da vedovo, il 17 dicembre 1991.

Esponeva pertanto: *a*) che il 19 febbraio 1992 il Mattei aveva depositato presso il notaio Pugliese di Lucca, il testamento, in lingua inglese e allegata traduzione, di Riccardo Casani; *b*) che con tale atto, revocata ogni precedente disposizione, il testatore aveva lasciato ogni suo avere, in fede commesso, al predetto Mattei, contestualmente nominandolo proprio rappresentante personale e fiduciario del «fedecommesso testamentario»: *c*) che nella sostanza il testatore aveva lasciato in eredità al convenuto tutto il patrimonio, affinché, effettuato il pagamento di spese, imposte e debiti, egli mantenesse, gestisse e controllasse, anche mediante investimenti, l'intero *corpus* patrimoniale, a sua assoluta e insindacabile discrezione, per tutta la durata della vita della figlia Angela; *d*) che ancora era stato stabilito che il Mattei provvedesse a corrispondere una rendita alla Lucchesi e ai

di lei figli, sempre secondo la propria discrezione, fino a che l'ultimo dei figli stessi non avesse raggiunto il 25° anno di età, nonché a dividere il *corpus* del fedecommesso in parti eguali tra i figli ancora viventi.

Ciò premesso, l'attore sosteneva che Angela Casani Lucchesi aveva intenzione di accettare l'eredità del padre e che il testamento anzidetto era da ritenersi nullo, in quanto: *a*) la successione era da intendere regolata dalla legge italiana ex art. 23 preleggi, ancorché i beni ereditari fossero ubicati in massima parte negli Usa, stante la cittadinanza italiana del *de cuius* al momento della morte; *b*) che analogamente doveva ritenersi sus-

sistente la giurisdizione del giudice italiano, atteso che la domanda aveva ad oggetto beni in parte esistenti nel territorio dello Stato, caduti nella successione di un cittadino italiano apertasi nella repubblica (art. 4, 1° comma, n. 2, c.p.c.), e posto che il Mattei aveva in ogni caso eletto domicilio in Italia giusta l'atto notaio Pugliese di cui sopra; *c*) che la sostituzione fedecommissaria delineata nell'impugnato testamento era ignota all'ordinamento italiano; *d*) che dunque il testamento era da ritenersi nullo sotto i seguenti profili: 1) per contrarietà all'ordine pubblico interno, stante l'omessa previsione della quota di riserva; 2) per contrarietà alle ipotesi di sostituzione fedecommissaria specificamente menzionate nell'art. 692 c.c., e dunque a norma dell'ultimo comma della medesima disposizione; 3) per contrarietà alle forme di testamento disciplinate dall'ordinamento italiano (art. 606 c.c.); 4) per mancanza, nel testatore, della capacità di testare, desumibile dall'età (93 anni), dal tenore delle disposizioni, dall'ingiustificato ostracismo manifestato nei confronti dei propri familiari.

Chiedeva quindi, in tesi, che venisse dichiarata la nullità dell'intero testamento ed accertata la qualità di erede universale di Angela Casani Lucchesi, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di tutti i beni, aumentati dei frutti maturati e della rivalutazione monetaria, e al risarcimento dei danni. In subordine chiedeva che venisse accertata la nullità del testamento nei limiti della violazione della quota di riserva. (*Omissis*)

Motivi della decisione. — 1. - Sussiste, con riguardo alla regiudicanda, la giurisdizione del giudice italiano, benché sia straniero il convenuto Mattei.

Invero, è pacifico che Casani Riccardo aveva, al momento del decesso, la cittadinanza italiana (cfr. certificazione in atti), irrilevante essendo, sotto tale profilo, che lo Stato estero (nella specie gli Usa) abbia attribuito la propria cittadinanza allo stesso soggetto.

È parimenti pacifico che la successione di che trattasi si aprì, per l'appunto, nel territorio dello Stato, posto che Casani morì in Coreglia Antelminelli.

Vale pertanto, ex art. 5 c.p.c., il principio di cui all'art. 4, n. 2, stesso codice.

Siffatta conclusione non è scalfita dall'entrata in vigore, il 1° settembre 1995, della l. 31 maggio 1995 n. 218, sulla quale per buona parte si fondano i rilievi di cui agli scritti conclusivi del convenuto.

È vero che, a norma dell'art. 72 della legge medesima, ferma l'applicazione di questa nei giudizi iniziati dopo la data di entrata in vigore, vale con riguardo ai giudizi pendenti il principio per cui questi sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengano nel corso del processo.

E tuttavia resta il fatto che, a norma dell'art. 8 l. cit., la giurisdizione si determina secondo l'art. 5 c.p.c., con riguardo cioè alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della domanda; cosicché l'inciso contenuto nell'ultimo comma dell'art. 72 dev'essere inteso in coerenza con quello di cui all'art. 8, seconda parte («Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo»), vale a dire per affermare la giurisdizione italiana, benché originariamente insussistente, in caso di sopravvenienza di «fatti e norme che la determinano», e non già per negarla laddove essa, esistente al momento della domanda, non lo sia più in virtù di una norma sopravvenuta.

Questo induce a contraddire le argomentazioni del convenuto, anche a prescindere dal fatto che la giurisdizione italiana andrebbe affermata, nel caso di specie, finanche a mente della legge sopravvenuta.

Invero, e risolutivamente, è in atti la procura generale conferita, dal Mattei, a mons. Dell'Osso, cittadino italiano qui residente; sicché, anche per tale via, la giurisdizione del giudice italiano sussisterebbe ex art. 3 l. 218/95.

Parimenti, essa andrebbe ritenuta qualora si facesse applicazione dell'art. 50 l. cit., le cui previsioni sono, tra loro, chiaramente alternative (cfr. lett. *a* e *b*).

Le eccezioni di parte convenuta sono dunque, in proposito, manifestamente infondate.

2. - La successione di Casani Riccardo è regolata dalla legge sostanziale italiana a norma dell'art. 23 preleggi. Ciò in virtù del principio di cui all'art. 72 l. 218/95, secondo cui la legge medesima si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data di sua entrata in vigore, salva l'applicazione alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

Posto che è provato — stando anche all'asseverazione di parte convenuta — che Casani aveva, al momento della morte, quanto meno una doppia cittadinanza (per la concorrenza di quella americana, dipendente da naturalizzazione, e di quella italiana), deve applicarsi l'insegnamento di Cass., sez. un., 1° luglio 1993, n. 7186 (*Foro it.*, Rep. 1993, voce *Diritto internazionale privato*, n. 27) (già sostanzialmente anticipato da Cass., sez. un., 10 dicembre 1984, n. 6478, *id.*, 1984, I, 969, e 8 giugno 1985, n. 3464, *id.*, 1986, I, 1027, e confermato, da ultimo, da Cass. 19 giugno 1995, n. 6925, *id.*, Rep. 1995, voce *Cittadinanza*, n. 18), secondo cui la successione di un cittadino italiano è soggetta per tale ragione, a norma dell'art. 23 preleggi alla legge italiana, quale legge nazionale del *de cuius*, anche quando i beni di cui si tratta siano situati all'estero, non rilevando che altri Stati abbiano attribuito la loro cittadinanza allo stesso individuo.

Nell'art. 23 preleggi, invero, la successione è considerata nella sua unità, ed è sottoposta — come tale — ad un'unica legge, senza riguardo al luogo di situazione dei beni né alla natura mobiliare o immobiliare di questi; nessuna rilevanza possiede il fatto che in altri ordinamenti — com'è noto — risulti accolto il diverso principio della *lex loci*; né è possibile ritenere operanti, nel caso in esame, norme speciali di adattamento a trattati internazionali (tipo l'art. 21 della convenzione consolare con la Turchia, resa esecutiva in Italia con l. 8 agosto 1930 n. 1419) intese a sottoporre alla legge nazionale del *de cuius* la sola successione nei beni mobili.

3. - Risulta dalla traduzione della scheda testamentaria in lingua italiana (allegata dalle parti) che mediante questa Riccardo Casani, per la parte che qui interessa, così dispose:

— all'art. II: «Lascio in eredità al mio fiduciario, in proprietà assoluta, ogni mio avere di qualsiasi natura e descrizione in mio possesso e proprietà al momento della morte, in fedecommesso, tuttavia, a beneficio di mia figlia, Angela Lucchesi»;

— all'art. III: «Nei limiti consentiti dalla legge, la beneficiaria sopra nominata non avrà nessun potere di disporre o di assumere obblighi, attraverso anticipi o altro modo, su qualsiasi interesse le venga dato»;

— all'art. IV: «Ordino che il mio fiduciario sia autorizzato a mantenere, gestire, controllare, vendere, investire e reinvestire sia il *corpus* che la rendita del patrimonio amministrato, a sua assoluta e insindacabile discrezione durante la vita di mia figlia, Angela Lucchesi, e di volta in volta a pagarle tutta o qualsiasi parte della rendita sopra citata, o parti del capitale per il sostegno e mantenimento di Angela Lucchesi e dei suoi figli (...); tali pagamenti, sempre secondo gli stessi termini e condizioni, possono essere pagati per il mantenimento e l'istruzione dei figli (...) finché l'ultimo abbia raggiunto il venticinquesimo anno di età, il *corpus* del fedecommesso rimasto sarà diviso in parti uguali tra i suoi figli ancora viventi»;

— all'art. V: «Nomino Dominic Mattei il rappresentante personale di queste mie ultime volontà e testamento ed anche fiduciario del mio fidecommesso testamentario qui stabilito».

Tenendo in conto quanto emergente dalla citata traduzione, la domanda è stata diretta, per un verso, all'accertamento e alla correlativa declaratoria di nullità del testamento in ragione dei profili indicati nell'atto introduttivo (nullità totale ovvero, in subordine, parziale, nella misura della lesione della quota di riserva), per l'altro, e conseguentemente, all'accertamento positivo della qualità di erede nella persona di Angela Casani Lucchesi.

I dedotti profili di nullità si incentrano per lo più, al pari delle difese svolte da parte convenuta per tutto l'arco del giudizio (e prescindendo dai rilievi in punto di forma e di capacità del testatore che tra breve verranno esaminati), sull'istituto della sostituzione fedecommissaria, e precisamente sul rilievo che, nella specie, si sarebbe attuata una sostituzione nulla ex art. 692, ultimo comma, c.c., ovvero una sostituzione *de residuo*.

Senonché, si osserva che la citata traduzione in lingua italiana induce a travisare il senso delle disposizioni, stante il riferimento a concetti quali il «lascito in eredità» e il «fedecommesso» non consoni a ciò che il testatore, nel rispetto della legge locale, in effetti ebbe a disporre.

In realtà non si è al cospetto, qui, di una sostituzione fedecommissaria — vale a dire di una doppia istituzione di erede con *ordo successivus* — bensì dell'istituto di *common law* denominato *trust*.

Ciò emerge con sufficiente grado dalla lettura della scheda nella lingua d'origine («I bequeath to my Trustee (...) in trust (...) for the benefit of my daughter Angela Lucchesi») e dalla chiara attribuzione al Mattei delle qualità appunto di «personal representative» e di «trustee».

L'erroneità d'impostazione della causa appare quindi evidente, tant'è che solo in comparsa conclusionale l'attrice, modificando la *causa petendi*, ha incentrato le sue deduzioni sul diverso istituto del *trust*, così come disciplinato dalla convenzione internazionale dell'Aja 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. 16 ottobre 1989 n. 364, censurandone la compatibilità rispetto ai principî fondamentali di diritto interno sulla base di argomenti del tutto diversi rispetto a quelli enunciati in citazione.

Al di là dei rilievi che da qui a un momento verranno svolti, occorre osservare fin d'ora che l'intero coacervo di doglianze enunciate nella citata comparsa con riferimento all'istituto suddetto, siccome implicante una radicale immutazione delle ragioni della domanda, si palesa inammissibile, essendo la comparsa conclusionale destinata esclusivamente ad illustrare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle già prese conclusioni, senza possibilità di modifiche concernenti la *causa petendi* (cfr. Cass. 14 novembre 1989, n. 4843, *id.*, Rep. 1989, voce *Procedimento civile*, n. 126; 9 aprile 1987, n. 3234, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 154), neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (v. Cass. 18 febbraio 1989, n. 982, *id.*, Rep. 1989, voce cit., n. 132).

4. - Tanto sarebbe sufficiente per rigettare la domanda (si noti che la stessa non risulta diretta alla riduzione della disposizione testamentaria, bensì ed unicamente alla declaratoria di nullità della scheda, e che la *petitio hereditatis* assume connotati di mera accessorietà rispetto all'adozione di nullità per primo intentata).

Giova avvertire, per debito di completezza, che è destituita di qualunque fondamento anche l'affermazione di parte convenuta per cui, nel concreto, il testatore, con riguardo al periodo temporale involgente il potere gestorio del Mattei, avrebbe inteso attuare, nella fattispecie, il distacco dell'usufrutto dalla nuda proprietà.

In ogni modo si osserva che neppure l'itinerario argomentativo della comparsa conclusionale di parte attrice può essere condiviso.

5. - Onde riportare la vicenda nei suoi giusti contorni giuridici, occorre osservare, preliminarmente, che il testamento *de quo* venne redatto nel rispetto della *lex loci*.

Ciò emerge dal fatto che, pur mancando agli atti di causa il c.d. *probate*, la scheda venne sottoscritta dal testatore, in data 10 settembre 1986, in presenza di due testimoni e dinanzi a un notaio (Donna K. Rose) dello Stato del Kentucky.

Si aggiunga che il Mattei venne confermato nell'amministrazione fiduciaria (*ancillary administrator*) dei beni ereditari dalla Corte distrettuale di Jefferson (Probate Division; doc. 16 *bis* di parte convenuta) stante la riconosciuta mancanza dei presupposti del provvedimento di revoca pronunciato — per inadempienza — il 5 luglio 1993.

Ancora si rileva che, proprio a seguito della citata conferma, la corte pretese dal Mattei (ed ottenne, per quel che consta) i rendiconti periodici inerenti all'incarico; il che dimostra l'inconcludenza in fatto dei contrari riferimenti di cui a pag. 16 della conclusionale attorea.

Tali evenienze, anche prescidendo dalla mancata documentazione del *probate*, idoneo a rendere definitivo il crisma della validità e dell'esecutività del testamento (cfr. Cass. 9 maggio 1994, n. 4477, *id.*, Rep. 1994, voce *Diritto internazionale privato*, n. 30), consentono di ritenere che il testamento stesso venne comunque redatto da Riccardo Casani in conformità della legge locale.

Non si spiegherebbe altrimenti il complesso di decisioni della corte territoriale.

Ne deriva l'infondatezza della tesi dell'attrice in punto di nullità della scheda, tanto con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 606 c.c. (ove alla deduzione si intenda attribuire un qualche significato al di là dell'assoluta mancanza di riferimenti in citazione), quanto in relazione alla pretesa (e indimostrata) incapacità di testare del disponente.

In particolare, non ha fondamento giuridico l'equazione — ancora una volta sostenuta dall'attrice solo in comparsa di discussione — tra l'assenza del *probate* e la pretesa invalidità del testamento secondo la *lex loci*, giacché, così come la stessa attrice riconosce, se è vero che, in base all'insegnamento della corte di legittimità, il testamento c.d. *proved* fa piena prova della ricorrenza dei requisiti di validità e di efficacia in relazione alla forma e alla capacità del testatore (cfr. di nuovo Cass. 4477/94, cit.), non è vero il contrario.

Nel senso che, anche qualora non soccorra la presunzione semplice discendente dal *probate*, è sempre possibile far derivare da elementi fattuali oggettivamente sintomatici la prova che il testamento, sulla scorta del quale venne costituito il *trust*, sia immune da vizi secondo la legge del luogo nel quale l'atto è compiuto (art. 26 preleggi).

6. - In base alla convenzione dell'Aja ratificata con l. 364/89, *trust* è una sintesi verbale idonea a designare «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente — con atto tra vivi o *mortis causa* — qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico».

Nel caso di specie, come già osservato, si è in presenza di un *trust* regolato dalla legge americana (che — com'è noto — non conosce un concetto di successione universale facente leva sull'ideale continuazione del defunto da parte degli eredi). A norma dell'art. 7 della convenzione, e tenuto conto del luogo di amministrazione designato dal costituente, della situazione dei beni e della sede degli affari del *trustee*, è la legge americana quella con la quale l'istituto ha più stretti legami.

Vale osservare del resto che nel diritto angloamericano la trasmissione ha luogo ordinariamente tramite l'interposizione di un fiduciario (il *personal representative*) tra il *de cuius* e i beneficiari (fiduciario denominato *executor* ovvero *administrator* a seconda che sia stato nominato dal testatore o dall'autorità giudiziaria), e che la di lui funzione è simile a quella di un curatore, con la particolarità, appunto, che è l'*executor* il «titolare fiduciario dei beni relitti dal *de cuius*», con poteri dispositivi sui beni stessi, fatte salve le limitazioni previste dal decreto d'investitura e dalla legge fino alla completa estinzione della passività (cfr. significativamente Cass. 30 aprile 1955, n. 1217, *id.*, Rep. 1955, voce *Testamento*, nn. 55-58).

Essendo tale legge a determinare la validità, l'interpretazione e gli effetti del *trust* (art. 8), e non essendovi motivo di dubitare, in ragione di quanto specificato *sub* 5, dell'intervenuta costituzione dello stesso secondo la legge locale, il *trust* in questione va riconosciuto come tale nell'ordinamento interno, ex art. 11 ss. della convenzione, anche al cospetto di una successione regolata in generale dalla legge sostanziale italiana.

Si osserva che, a norma dell'art. 22, e in difetto di riserva, la convenzione medesima si applica ai *trusts* a prescindere dalla data della loro costituzione; e che, per conseguenza, si palesano manifestamente inconferenti rispetto alla specificità delle disposizioni ratificate tutte le deduzioni di parte attrice facenti leva sull'incompatibilità radicale del *trust* con il diritto sostanziale italiano.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che gli Stati firmatari della convenzione, pur considerando il *trust* come «un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi di *common law*, hanno espressamente convenuto di stabilire «disposizioni comuni relative alla legge applicabile al *trust*», e di risolvere così *in nuce* «i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento» (cfr. il preambolo della convenzione, cit.), dimostrando quindi di considerare l'istituto, sia pure per il tramite delle disposizioni suddette, non incompatibile con gli ordinamenti interni.

Sostiene parte attrice, mutuando le conclusioni di un certo orientamento giurisprudenziale, che in ogni caso la disposizione testamentaria di Riccardo Casani sarebbe da ritenere nulla per contrasto con le norme di diritto interno diciplinanti la successione necessaria. Ciò in quanto — afferma — l'art. 15, lett. *c*), della convenzione fa sì che questa non possa impedire l'applicazione delle norme imperative di diritto interno rinvenibili nella disciplina dei testamenti e della devoluzione dei diritti successori, con particolare riguardo alla legittima.

A sostegno della tesi richiama l'affermazione giurisprudenziale per cui «non può avere efficacia in Italia, perché contrario all'ordine pubblico, il testamento lesivo di quota di legittima» (App. Milano 4 dicembre 1992, *id.*, 1994, I, 590).

A giudizio del tribunale il rilievo è infondato. L'art. 15 della convenzione prevede che questa «non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione di volontà». La previsione vale, tra l'altro, per ciò che attiene ai testamenti e alla devoluzione dei beni, ed in particolare in relazione alla disciplina di diritto interno riguardante «la legittima».

Al di là dell'approssimazione del linguaggio normativo, sembra chiaro al collegio che la *ratio* della norma è quella di far salva l'applicazione delle norme di diritto interno eventualmente poste a presidio dei diritti dei legittimari, *maxime* nei casi in cui l'ordinamento dello Stato aderente conosca il principio c.d. di intangibilità della legittima.

Ciò non toglie però che in simili casi il *trust* non determina la nullità della scheda testamentaria, neppure per la parte costituente lesione delle aspettative del legittimario, ma semplicemente «non è di ostacolo» alla possibilità di applicare le disposizioni di diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari; e ciò è tanto vero che, nel comma conclusivo, lo stesso art. 15 così si esprime: «qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento

del *trust*, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del *trust* con altri mezzi giuridici».

La conseguenza è che il legittimario, su tale presupposto, non può sostenere che il testamento, siccome incentrato sul *trust*, sia nullo (in tutto o in parte), bensì e semplicemente può agire in riduzione delle disposizioni testamentarie che, ponendo i beni ereditari sotto il controllo esclusivo del *trustee*, si siano distinte come lesive della quota.

Di contro, una simile azione non è stata proposta dall'attrice, che — come accennato — ha concluso per la declaratoria di nullità (totale o parziale) della scheda, a questa subordinando l'accertamento della qualità di erede. Cosa che al tribunale pare evidente sol che si consideri che nessun accenno l'attrice ha posto in essere alla somma globale del valore netto dell'eredità sulla quale calcolare la legittimità; così dimostrando — avuto riguardo al criterio che identifica il diritto di legittima come un diritto sul patrimonio ereditario (la massa), non necessariamente coincidente con la quota di eredità (tecnicamente intesa, quale complesso delle posizioni attive e passive facenti capo al defunto al momento della morte — di non aver avuto neppure in mente l'eventualità di una riduzione delle dispozioni lesive.

Né vale il richiamo alla citata sentenza della corte milanese.

La statuizione non è pertinente al caso di specie, posto che lì ebbe a trattarsi dell'efficacia nell'ordinamento interno di un testamento lesivo della quota di legittima redatto da un cittadino canadese in conformità al principio dell'assoluta libertà di testare previsto dall'art. 831 del codice territoriale. Cosicché, anche condividendone l'assunto della corte di Milano, atto a ritenere la norma di cui all'art. 536 c.c. alla stessa stregua di una disposizione di ordine pubblico (siccome incentrata sulle esigenze inderogabili di solidarietà all'interno della famiglia nucleare), resta il fatto che in quella sede non venne per nulla in questione l'istituto — riconosciuto dallo Stato italiano — di cui qui si controverte.

Laddove deve convenirsi che proprio la circostanza dell'intervenuta ratifica della citata convenzione internazionale si palesa ostativa al trasferimento in questa materia delle conclusioni della corte milanese.

Per quanto esposto allora la domanda di Angela Casani Lucchesi, finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità — totale o parziale — del testamento predisposto da Riccardo Casani, e, in conseguenza di tale declaratoria, il riconoscimento della qualità di erede, dev'essere disattesa.